



TRIBUNALE DI VICENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE di VICENZA

composto da

dottor Gaetano CAMPO presidente e relatore

dottor Gabriele CONTI giudice

dottor Aglaia GANDOLFO giudice

ha pronunciato la seguentec

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7887 \ 2009 del Registro Generale e promossa da

[REDACTED]
rappresentato e difeso dall' avv. SIMIONATO ALESSANDRO
(SMNLSN73P22L736A) P.TTA G. BRUNO 23/A MESTRE;

-attore -

nei confronti di

[REDACTED]
rappresentato e difeso dall' avv. [REDACTED]

-convenuto-

Oggetto: Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA

Conclusioni formulata dalla società attrice:

Nel merito: come in atto di citazione e, segnatamente, come segue:

1) "dichiarare nulle o da annullare le delibere prese all'assemblea del 25.06.2009 per approvare il bilancio e la destinazione a riserva degli utili, perché votate in violazione dell'art. 2372, 5° comma c.c.;

2) dichiarare nulla o da annullare la delibera di approvazione del bilancio perché in violazione dell'art. 2423, 2° comma c.c.;





TRIBUNALE DI VICENZA

3) dichiarare nulla o da annullare la delibera di destinazione a riserva degli utili perché in violazione degli artt. 2373, 2350 e 2432 c.c. e condannare la società a distribuire la quota che spetta all'attrice in € 1.331.323,83 con gli interessi.

Con il favore delle spese”.

Conclusioni della società convenuta:

- 1) Respingersi le domande attoree
- 2) Dichiararsi inammissibile la domanda n. 3 della precisazione delle conclusioni datata 15.03.2019
- 3) Spese, diritti ed onorari di causa rifusi.

Qualora l'Attrice insista sull'ammissione delle istanze istruttorie la convenuta si oppone per quanto già exceptio in memoria ex art.lo 183 sesto comma nn. 2 e 3 cpc, e, in subordine, chiede l'ammissione delle prove chieste nelle citate memorie, a prova contraria e a controprova

Le questioni oggetto di causa

██████████ socia di ██████████ ha impugnato la delibera dell'assemblea del 25 giugno 2009 relativamente all'approvazione del bilancio del 2008 e alla destinazione degli utili di esercizio a riserva straordinaria. I motivi di impugnazione sono costituiti: a) dalla violazione dell'art. 2372 comma 5 c.c., i quanto ha espresso il voto favorevole all'approvazione della delibera, in rappresentanza dei soci ██████████ e ██████████ il dottor ██████████ figlio di ██████████ presidente del consiglio di amministrazione della società e dipendente della stessa; b) dalla violazione dell'art. 2423 c.c. per l'assenza di un'adeguata informativa riguardo alle strategie future delle società controllate, così da non consentire di valutare il reale indebitamento della società; c) il conflitto di interessi e l'abuso di maggioranza, ai sensi dell'art. 2373 c.c., in lesione del diritto degli azionisti agli utili, ai sensi degli art. 2350 e 2432 c.c. Ha quindi formulato le conclusioni riportate in epigrafe.





TRIBUNALE DI VICENZA

La società convenuta si è costituita, ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.

La causa è stata decisa trattenuta per la decisione all'udienza del 12-9-2019, dopo essere stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va accolta l'istanza di cancellazione della frase riportata a pag. 5

[REDACTED]

Con riferimento ai tre motivi di impugnazione della delibera assembleare del 25 giugno 2009, si ritiene di esaminare preliminarmente il terzo motivo di nullità, l'unico preso in considerazione dalla società attrice nella sua comparsa conclusionale.

Sul punto, la società attrice, titolare del 47,50% delle azioni, mette in evidenza come la maggioranza azionaria sia costituita da tre società, [REDACTED] e [REDACTED] facenti capo a [REDACTED] alla moglie [REDACTED] e al figlio [REDACTED], con il 52,2% delle azioni. La società attrice, relativamente al 2008, ma la situazione si è verificata anche nel 2006 e nel 2007, sostiene che gli utili, pari a € 2.802.787,00, sono stati tutti accantonati in riserva straordinaria, passata da € 9.912.644,00 a 12.843.760,00, mentre agli amministratori è stata destinata come compenso la somma di € 2.101.500,00, di cui € 262.500,00 quale componente fissa devoluta all'interno del consiglio di amministrazione e € 1.839.000,00 quale compenso aggiuntivo corrisposto al solo [REDACTED]





TRIBUNALE DI VICENZA

L'abuso della posizione di maggioranza viene quindi riferito alla mancata e ripetuta distribuzione degli utili, quale manifestazione di *"un'intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli"* (cfr. sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 715\2019, emessa tra le parti in causa di impugnazione di delibera del bilancio 2012, richiamata dalla società attrice nella comparsa conclusionale).

Gli elementi di fatto a sostegno di questa tesi si articolano essenzialmente sull'ingiustificatezza dell'incremento ulteriore delle riserve straordinarie, pari già a € 9.912.644,00. In questo senso, l'esame della relazione sulla gestione (prodotta sub doc. 6 e 7 dall'attrice) evidenzia che l'accantonamento in riserva viene riferito a tre situazioni:

- a) le esigenze connesse al finanziamento dell'immobile in corso di realizzazione a [REDACTED], destinato a centro di produzione *cook and chill* e l'esecuzione di lavori presso gli ospedali nei quali dovranno essere consegnati i pasti refrigerati, per un costo di € 17.000.000,00;
- b) la riduzione dell'autofinanziamento conseguente alla riforma della previdenza complementare e alla riduzione dell'accantonamento del Fondo TFR;
- c) la crisi economica generale e il probabile allungamento dei tempi di pagamento da parte dei clienti;
- d) la necessità di un maggiore autofinanziamento conseguente all'aumento del fatturato.

Con riferimento a questi argomenti, la società attrice evidenzia la genericità del punto c), privo di qualsiasi elemento oggettivo di riscontro. Quanto agli ulteriori argomenti, legati tra loro dalla esigenza dell'autofinanziamento della società, la società attrice sostiene l'assenza dell'indicazione dei futuri investimenti che avrebbero dovuto essere finanziati direttamente dalla





TRIBUNALE DI VICENZA

società e resi possibili dall'attingimento dalla riserva straordinaria. Quanto all'argomento sub a), la società attrice mette in evidenza come la realizzazione del centro di produzione di [REDACTED] sia già stato descritto come "in stato di avanzata realizzazione" nella relazione e, nella prima comparsa conclusionale della convenuta, realizzato nel 2008.

In sostanza, la società attrice evidenzia che la totale compromissione delle proprie aspettative sulla distribuzione degli utili, mentre al contrario la maggioranza azionaria può beneficiare dell'importante compenso dell'amministratore, rappresenta una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sociale e non evidenzia, né consente di valutare il beneficio concretamente ricavabile da questa compromissione.

Per contro, la tesi della società convenuta sul punto mette in evidenza che, se l'utile di esercizio del 2008 fosse stato completamente distribuito tra gli azionisti, la disponibilità liquida al 31-12-2008 sarebbe passata da € 10.489.000,00 a € 7.687.000,00 e il totale crediti e disponibilità liquide sarebbe passato da € 79.534.000,00 a € 76.732.000,00, con un rapporto crediti/disponibilità liquide e debiti da 1,05 a 1,01; tenuto conto dell'investimento nel 2008 pari a € 9.921.000,00, il rapporto sarebbe stato negativo, con pregiudizio della credibilità della società nei confronti del sistema bancario e dei fornitori. Ha quindi ribadito la fondatezza delle ulteriori argomentazioni alla base della delibera impugnata ed ha sostenuto la notorietà della crisi economica, il riferimento ai dati di bilancio dell'aumento di fatturato e l'oggettività della riduzione dell'importo accantonato a titolo di TFR per circa 4.000 dipendenti.

L'esame della domanda deve muovere dai principi elaborati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in punto ad annullabilità delle deliberazioni assembleari per abuso di potere da parte della maggioranza.





TRIBUNALE DI VICENZA

A questo proposito, si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., la ricostruzione in diritto contenuta nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 715\2019, emessa tra le spese parti in relazione alla domanda di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio del 2012, allegata alla comparsa conclusionale della società attrice, che a propria volta si fonda sugli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Come ha messo in evidenza la sentenza richiamata *“Il fondamento positivo delle fattispecie concretanti l'abuso della regola di maggioranza è da rinvenirsi nella clausole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di società.*

Anche l'attuazione del contratto sociale è soggetto al principio della buona fede contrattuale e al connesso e al conseguente principio di collaborazione che deve informare l'opera dei soci nell'organizzazione della società che rappresentano la base normativa per riconoscere la figura dell'abuso di potere, quale elemento invalidante le deliberazioni assembleari finalizzate esclusivamente a favorire la maggioranza a danno della minoranza.

Secondo Cass. 27387/2005, “si può affermare che il riconoscimento della figura dell'abuso di potere parte dal riconoscimento della società come contratto. I soci, con la costituzione della società, stipulano un contratto: essi, in quanto membri di una struttura organizzativa di matrice contrattuale, sono astretti da un vincolo derivante dalla causa del contratto sociale. Pertanto i soci devono eseguire il contratto secondo il principio di buona fede e correttezza nei loro rapporti reciproci, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.”.

E' dunque necessario – al fine di ravvisare l'abuso invalidante la deliberazione assembleare – il riscontro di un esercizio “fraudolento” ovvero “ingiustificato” del potere di voto, l'abuso non potendo consistere nella mera valutazione discrezionale del socio dei propri interessi, ma dovendo concretarsi nella intenzionalità specificatamente dannosa del voto ovvero nella compressioni degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante.

L'onere della sussistenza e della prova degli indizi di violazione dei principi della buona fede contrattuale nell'attuazione del contratto sociale, ossia delle c.dd. figure sintomatiche





TRIBUNALE DI VICENZA

di abuso di potere della maggioranza grava sul socio di minoranza, il quale deve dare la prova che il socio di maggioranza ha abusato del suo diritto (Cass. 3628/1986; 4923/1995; 6361/2003).

Il socio di minoranza, oltre a provare la arbitraria e fraudolenta preordinazione della delibera da parte dei soci maggioritari, dovrà preventivamente fornire quei "sintomi" di illiceità, tali da consentire al giudice l'analisi delle motivazioni della delibera, per poter verificare se effettivamente abuso vi sia stato. "E' chiaro", secondo Cass. 27387/2005, "che la presenza del fine fraudolento – la cui prova può essere data anche induttivamente dimostrando che lo scopo apparentemente perseguito dalla società è in realtà inesistente – costituisce non solo un sintomo del vizio della decisione impugnata, ma anche il limite di tutela della minoranza. L'abuso di potere, infatti, è pur sempre un vizio di legittimità della delibera, riscontrabile solo nella misura in cui non comporti un controllo giudiziario sulle libere determinazioni dell'autonomia privata provenienti dagli organi della società rispetto ai quali è preclusa qualsiasi valutazione di opportunità".

In estrema sintesi, secondo la s.corte l'abuso del potere della maggioranza è causa di annullamento della delibera assembleare: (a) allorché la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società e costituisca deviazione dell'atto dallo scopo economico pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale ovvero (b) quando costituisca il portato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (Cass. 27387/2005), precisandosi che i due requisiti evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in via alternativa (Cass. 6361/2003)."

In base alla concezione contrattualistica della società, trovano applicazione i principi di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), che configurano un vero e proprio dovere di protezione reciproca in capo ai soci, per cui ciascuno di loro è tenuto a cooperare per la soddisfazione delle legittime





TRIBUNALE DI VICENZA

aspettative degli altri componenti della compagine sociale (cfr. Cass. 29792\2017).

Come ha sottolineato la dottrina, l'abuso di potere si configura in tre modi diversi:

- a) deliberazione connotata dal finalità antisociale, in contrasto con l'interesse sociale;
- b) deviazione della deliberazione dallo scopo economico pratico della società;
- c) deliberazione adottata a vantaggio della sola maggioranza con pregiudizio dei diritti della minoranza, in assenza di un legittimante interesse sociale.

Anche la recente giurisprudenza di merito ha ribadito questi principi. Si fa' riferimento, in particolare, alla sentenza della Corte appello di Roma, 21/02/2019, per cui *"Affinché una deliberazione assembleare sia annullabile per abuso di maggioranza occorre che questa non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società, per essere il voto dei soci di maggioranza ispirato al perseguimento di un interesse personale ed antitetico rispetto a quello sociale ovvero che la deliberazione sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti dei soci di minoranza uti singuli."* Va richiamata la sentenza del Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 31/03/2017, n.6452, per cui *"L'abuso della maggioranza può essere causa di annullamento e invalidità di una deliberazione assembleare, se, alternativamente, tale delibera non trovi giustificazione nell'interesse della società e costituisca una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale, ovvero se essa costituisca il portato di un'intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza"*





TRIBUNALE DI VICENZA

uti singuli. A tal fine, il socio di minoranza che lamenti l'abuso della maggioranza deve provare i presupposti della fattispecie abusiva dedotta" (ne Il societario 2017).

A questa ricostruzione ed ai principi che vi sono affermati, anche questo Tribunale intende aderire e far propri.

L'esame dei motivi addotti a sostegno della delibera impugnata, con specifico riferimento alla decisione di assegnare gli utili di esercizio interamente a riserva straordinaria, consente anzitutto di ritenere l'assoluta genericità dell'argomento sub lettera c), enunciato, sub doc. 6 prodotto dall'attrice, nei seguenti termini: *"la crisi economica generale induce a pensare all'allungamento dei pagamenti da parte dei clienti"*. Si tratta di una motivazione priva di qualsiasi specificazione in ordine all'entità della crisi economica, ai suoi riflessi sul settore di attività della società convenuta, alla concreta previsione dei tempi di pagamento, ad esempio facendo riferimento alla situazione economica dei clienti e alla necessità di un incremento dell'accesso al credito bancario per far fronte ai mancati introiti.

Per quanto concerne gli ulteriori motivi posti a fondamento della delibera impugnata, il Tribunale ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, disponendo consulenza tecnica d'ufficio per una verifica documentale.

Relativamente all'accantonamento del TFR, l'elaborato peritale ha messo in evidenza l'aumento del numero di dipendenti nel periodo dal 2008 al 2010 e il conseguente incremento dell'accantonamento nel corso di questi anni.

A questo proposito, occorre tener conto che la scelta dei dipendenti di destinare le quote di TFR ai fondi di previdenza complementare incide sull'autofinanziamento della società, dal momento che l'accantonamento del TFR non comporta una liquidità reale di questa destinazione, mentre la destinazione al fondo di previdenza complementare, fondato sul meccanismo della delegazione di pagamento, comporta un'effettiva





TRIBUNALE DI VICENZA

destinazione di liquidità a questi fondi, con conseguente riduzione dell'autofinanziamento.

Tuttavia, tenendo conto dell'aumento del numero di dipendenti e dell'aumento dell'accantonamento per TFR, pure riscontrato dalla consulenza, la ragione della destinazione dell'utile di bilancio 2008 a riserva straordinaria per questa motivazione risulta caratterizzata da genericità. Non viene riportato in particolare il dato dell'incremento dei fondi destinati alla previdenza complementare, determinanti la presumibile diminuzione dell'autofinanziamento, né in termini assoluti né in previsione dei futuri accantonamenti. Dalla consulenza peraltro emerge un netto incremento dell'accantonamento del fondo TFR, che esclude la destinazione di questo fondo, per effetto dell'aumento del numero dei dipendenti, alla previdenza complementare.

Lo stesso rilievo concernente la genericità della motivazione investe il motivo costituito dal rapporto tra aumento del fatturato e maggiore investimento in autofinanziamento. Anche in questo caso manca una precisa indicazione degli effetti che l'aumento di fatturato avrebbe provocato sulle esigenze di autofinanziamento.

Riguardo all'investimento del centro di produzione di [REDACTED] e ai lavori presso gli ospedali, per un valore di € 17.700.000,00, va rilevato che già il progetto di bilancio evidenziava che i progetti erano in fase di avanzata realizzazione, tanto che l'inaugurazione della struttura è del gennaio 2010 (bilancio del 2009). Sul punto la consulenza non risponde al quesito ed espone un dato complessivo riferito alle immobilizzazioni nel corso del 2008 e del 2009, passate da € 356.000,00 a € 9.921.000,00.

Con riferimento a questo dato, emerge il forte incremento degli investimenti immobiliari, per cui la scelta di destinare gli utili alla riserva è compatibile con le esigenze di autofinanziamento della società, tenendo conto che, per il





TRIBUNALE DI VICENZA

2008, la riserva è passata da € 9.912.644,00 a 12.843.760,00 per effetto di questa scelta. Vanno poi richiamate le considerazioni svolte dalla consulenza d'ufficio, i cui dati non sono stati oggetto di specifica contestazione, relativamente al rapporto tra crediti e disponibilità liquida e debiti al 31-12-2008, per cui la disponibilità liquida al 31-12-2008 sarebbe passata da € 10.489.000,00 a € 7.687.000,00 e il totale crediti e disponibilità liquide sarebbe passato da € 79.534.000,00 a € 76.732.000,00, con un rapporto crediti/disponibilità liquide e debiti da 1,05 a 1,01.

Queste considerazioni conducono a escludere che la delibera impugnata possa riferirsi all'ipotesi di cui alla lettera a) dei principi di diritto affermati in precedenza *((a) allorché la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società e costituisca deviazione dell'atto dallo scopo economico pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale ovvero)*, per cui occorre verificare se la società attrice abbia fornito sufficienti elementi per dimostrare la sussistenza dell'ipotesi di cui alla lettera b) *(b) quando costituisca il portato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli)*.

Nel caso in esame, gli elementi valorizzati dalla società attrice sono costituiti:

- a) dalla genericità dei motivi riferiti alla crisi economica, al rapporto tra fatturato e necessità di incremento dell'autofinanziamento, agli effetti della riforma della previdenza complementare;
- b) dalla irrilevanza della realizzazione dello stabilimento di ██████████, in rapporto all'entità della liquidità iscritta a bilancio (pari a € 14 milioni);
- c) dall'abnorme e ingiustificata entità del compenso riconosciuto all'amministratore ██████████ espressione dei soci di maggioranza;





TRIBUNALE DI VICENZA

d) dalla reiterazione di questo comportamento, dal momento che dal 2006 la società non ha distribuito gli utili..

Con riferimento all'elemento di cui al punto a) si rinvia a quanto esposto in precedenza. Quanto all'elemento di cui al punto c), occorre richiamare l'orientamento della S.C., per cui *“A fronte dell'attribuzione all'amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell'assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, occorrendo a tal fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società.”* (cfr. Cass. 15942\2007).

L'applicazione di questo principio alla fattispecie in esame porta a esprimere un giudizio di ingiustificatezza di un compenso così elevato, molto prossimo ai valori dell'utile non distribuito, anche in assenza di specifiche allegazioni sul punto da parte della società convenuta, che non ha messo in evidenza concreti e specifici elementi idonei a giustificare un compenso aggiuntivo di queste proporzioni.





TRIBUNALE DI VICENZA

Gli ulteriori elementi emergono ai dati valorizzati dalle parti e desunti dai documenti acquisiti e dalla stessa consulenza tecnica. Si tratta, peraltro di elementi comuni con quelli valorizzati dalla sentenza del Tribunale di Venezia, confermata dalla Corte d'Appello, che ha messo in evidenza, quali elementi connotanti l'abuso di maggioranza:

- a) remunerazione socio di maggioranza, di entità rilevante se ragguagliata agli utili;
- b) mancata distribuzione degli utili dal 2007;
- c) entità dell'importo di utili passati a riserva;
- d) ricavi in costante ascesa;
- e) utili costanti;
- f) patrimonio netto in costante ascesa;
- g) genericità delle motivazioni.

Nel caso in esame siamo di fronte alla presenza di numerosi indici in comune con la fattispecie esaminata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte d'Appello, con particolare riferimento alla rilevanza del compenso all'amministratore, espressione dei soci di maggioranza, alla mancata distribuzione degli utili dal 2006, all'entità della liquidità circolante e della riserva straordinaria, alla genericità delle motivazioni a fondamento dell'imputazione degli utili a riserva straordinaria, all'entità del patrimonio netto e alla costante presenza di utili.

Queste considerazioni portano quindi a ritenere fondata la domanda di annullamento della delibera assembleare impugnata.

L'accoglimento della domanda per il motivo di impugnazione affrontato assorbe l'esame degli altri motivi di impugnazione della deliberazione.

Va invece disattesa la domanda diretta alla condanna della società al pagamento in favore della società attrice della quota di utili.





TRIBUNALE DI VICENZA

Ai sensi dell'art. 2350 c.c., il diritto del socio agli utili spetta solo se e nella misura in cui l'assemblea ne dispone la determinazione, mentre il giudice non può sostituirsi ad una decisione di spettanza esclusivamente di questo organo; come ha affermato la S.C., *"infatti, al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità"* Cass. 15942\2007).

Quanto al regime delle spese processuali, l'accoglimento parziale della domanda costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di un terzo, restando la parte residua a carico della società convenuta, in applicazione del principio di soccombenza. Nella stessa quota vanno suddivise le spese di CTU, liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,

A. Visto l'art. 89 c.p.c., ordina la cancellazione della frase

[REDACTED]

B. In parziale accoglimento della domanda, annulla la delibera impugnata per i motivi di cui in narrativa;

C. Respinge nel resto la domanda;

D. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e per l'effetto condanna la società convenuta alla rifusione in favore della società attrice della somma residua che liquida in € 18.568,00 per compensi ed € 340,00 per spese, oltre al rimborso forfetario di cui



Sentenza n. 852/2020 pubbl. il 12/05/2020

RG n. 7887/2009



Rel. art. n. 1497/2020 del 12/05/2020

TRIBUNALE DI VICENZA

all'art. 2 DM 10 marzo n. 2014 n.55 e a CPA e IVA; pone in capo alle parti, con le stesse quote, le spese di CTU liquidate con separato decreto.

Così deciso a Vicenza, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 29-4-2020.

Il cancelliere

Il Presidente relatore

(dr. Gaetano Campo)

